Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 28 luglio 1976, alle ore 11,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Joseph Hicoburundi il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Burundi a Roma.

(9479)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, essendo scaduto il mandato triennale ad esso conferito; con il proprio decreto di data 29 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1972, registro n. 7 Sanità, foglio n. 294;

Viste le designazioni degli enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 50 del decreto. del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Presso l'ufficio del medico provinciale di Genova è ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Liguria.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale della Liguria;

il medico provinciale di Genova;

l'ufficiale sanitario di Genova;

il provveditore generale alle opere pubbliche per la Liguria;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Liguria;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova;

magg. gen. (aus.) dott. Fernando Cerasuolo, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Genova;

il direttore della sezione di Genova dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;

dott. Maggioni Romano, rappresentante delle provincie della regione;

Ghigliotti Francesco, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria agricoltura di Genova;

Cresta Gian Enrico, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Disimpegna le funzioni di segretario il sig. Saverio Mongelli, funzionario della regione Liguria.

Il comitato per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1976 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Liguria.

Per gli anni 1977 e 1978 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1976
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 85

(9166)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Autorizzazione al comune di Avellino a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo palazzo di giustizia.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1965 con il quale il comune di Avellino, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 700.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 42.756.000 per anni 20, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo; ottenne

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1974 con il quale il comune di Avellino, per il completamento del predetto edificio è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 600.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 38.277.000 per anni 20, pari al 75 % del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 2 luglio 1975, n. 724, della giunta municipale di Avellino;

Vista la decisione con la quale la sezione di controllo di Avellino approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 667.120.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Avellino un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Aldo Mollica il comune di Avellino è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 667.120.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Avellino un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a' termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 52.450.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Avellino il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1976
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 172

(9318)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Ducale Modena, in Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ceramica Ducale Modena, con sede in Modena, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Ducale Modena, con sede in Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9449)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

Sostituzione di un componente il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1971, n. 1237, e le successive modificazioni, relative all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 11 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'1 marzo 1976, con il quale è stato ricostituito il collegio dei revisori dei conti dell'Ente sopracitato;

Visto il telegramma in data 22 aprile 1976, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa il segretario generale della camera di commercio di Torino dott. Giancarlo Biraghi, quale proprio rappresentante in seno al predetto collegio dei revisori dei conti, in sostituzione del prof. Francesco Sarasso, collocato a riposo;

Decreta:

Articolo unico

Il segretario generale della camera di commercio di Torino dott. Giancarlo Biraghi è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi, per il restante periodo del triennio, in sostituzione del prof. Francesco Sarasso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9167)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Cotonificio Cantoni, stabilimento di Arluno, ora Manar S.p.a.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cotonificio Cantoni, stabilimento di Arluno, ora Manar S.p.a., ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cantoni, stabilimento di Arluno, ora Manar S.p.a.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9445)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9447)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nebiolo, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Nebiolo, con sede in Torino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nebiolo, con sede in Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9448)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ri-

strutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974, 7 febbraio 1974, 31 maggio 1974, 16 luglio 1974, 9 novembre 1974, 5 febbraio 1975, 28 aprile 1975 e 15 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, è prolungata a trentatre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9450)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Farad italiana, in Chieti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Farad italiana, con sede in Chieti, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Farad italiana, con sede in Chieti.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9446)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saip, in Terni.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Saip di Terni, con effetto dal 16 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 25 marzo 1976 e 26 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saip di Terni, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9451)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazioni allo statuto della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Parma, approvato con proprio decreto 13 novembre 1970 e da ultimo modificato con decreto 28 febbraio 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 17 settembre 1975, 15 ottobre 1975 e 9 dicembre 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punto 7), 17, ultimo comma, e 48, lettera *g*), dello statuto della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Parma, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA BANCA DEL MONTE DI PARMA - MONTE DI CREDITO SU PEGNO, DI 1ª CATEGORIA.

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Istituto ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

7) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito ed ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento dell'Istituto e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 17, ultimo comma. — Il presidente può con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'Istituto.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(9013)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, approvato con proprio decreto 12 ottobre 1972 e modificato con decreti 15 luglio 1975 e 15 dicembre 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 4 febbraio 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 marzo 1976;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 4 giugno 1976;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punti 4) e 8), 29, 30 e 53, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

4) sulla nomina del direttore generale, del vice o dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti o dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 29. — Il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Qualora siano nominati due vice direttori generali, le funzioni del direttore generale, in caso di sua assenza o impedimento, vengono assunte dal vice direttore generale designatovi dal consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, dall'altro vice direttore generale, da un dirigente o da un funzionario così come indicato al comma precedente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 53, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con la nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(9016)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con proprio decreto 9 settembre 1968 e modificato da ultimo con decreto 1° aprile 1976;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 novembre 1975 e 27 gennaio 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4 e 51, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

Art. 4. — Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 51. — La Cassa può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 41 e 42 sui limiti di fido e le eventuali controgaranzie richieste (chirografarie, reali o di altro genere) dovranno avere i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(9012)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.
Nomina di componenti il collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del vigente statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei membri di detto organo per il prossimo triennio;

Decreta:

Il dott. Gabriele Di Martino e la dott.ssa Maria Teresa Marino sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

E' approvata la designazione effettuata dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, relativa alla nomina dell'avv. Walter Dolcini e del dott. Federico Grigianin, rispettivamente, quale sindaco effettivo e quale sindaco supplente del citato Istituto.

I predetti resteranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9252)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio-decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 6 del nuovo statuto dell'Ente suddetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, n. 233, relativo, tra l'altro, alle modalità di nomina del presidente;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1970, con il quale il dott. Enzo Badioli è stato nominato presidente dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Ente suddetto, per un triennio;

Decreta:

Il dott. Enzo Badioli è confermato presidente dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Il predetto, in conformità alle norme statuarie, durerà in carica tre esercizi e continuerà a svolgere le sue funzioni anche dopo il termine del suo mandato fino a che non venga confermato o sostituito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9251)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1976.

Sostituzione del vice presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto, 30 maggio 1966, n. 547 e 21 dicembre 1974, n. 870, con i quali è stato modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1975, concernente la nomina dell'arch. Paolo Chiappori a vice presidente;

Considerato che lo stesso arch. Chiappori in data 19 settembre 1975 ha rassegnato le dimissioni da detto incarico;

Vista la deliberazione n. 34 in data 8 gennaio 1976, con la quale il consiglio di amministrazione dell'ente suindicato ha proposto, per la nomina a vice presidente, il sig. Giacomo Brusadin, in sostituzione dell'arch. Paolo Chiappori, dimissionario;

Visto l'art. 8 del vigente statuto dell'ente suindicato;

Decreta:

Il sig. Giacomo Brusadin è nominato vice presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, in sostituzione dell'arch. Paolo Chiappori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9406)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Basilicata;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Matera, Potenza - piogge persistenti del periodo 25-31 maggio 1976; nubifragi con grandine del periodo 17-24 giugno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9259)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto elencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Brescia - grandinata del 15 settembre 1975.

Mantova - grandinate del 26, 30 giugno, 5, 11, 18 luglio, 15 settembre 1975.

Pavia - grandinate del 30 giugno, 4, 11, 29 luglio, 15 settembre 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Brescia - grandinata del 15 settembre 1975:

comune di Pozzolengo per le località Grilli, Marangona, Seriati, Roveglia Nuova, ovest Sansonia, Casc. Nova, Co de Fer, Roveglia Sotto, Bazzola, Zappaglia, Lugana Sopra, Ligana Sotto, Rovere, Uccellanda, America Tosini Sotto, Tosini Sopra, Casaloldo, Belvedere, Pirenei, Finiletto Ceresa, Cobue Sotto, Cobue Sopra, S. Giacomo, Vestona, Osteria Pellegrino, Feliciana, Campagnolo, Zoppello Vaibò, Feniletto, Ponticello, Campagna Sopra, Campagna Sotto, Volpe, Abbazia, S. Vigilio, Nord-ovest Rondotto, Monte Torricello, Quattro Camini;

comune di Lonato per le località ovest Fienil Nuovo (al crocicchio Strade Madonna Scoperta), Pozzolengo, Castemvenzago, Madonna della Scoperta, La Valle, La Valletta, Costa Rabbiosa, Fienil S. Maria;

comune di Sirmione per le località est via Chiodi, Casc. Brusata, Chiodi, Fossa Lorca, Onorata, La Nova, Albarone, Mussolinia, Rovizza, Colombare, Todeschino, Osteria America, Est Garbella, Maddalena, Cà dei Frati, Cereghina Magro, Bragagna, Rizzeri, Cà Grande, Borghetta, Ghidina, Mazzarona, Onoria;

comune di Desenzano per le località est Rivoltella, Colombarolo, Cà Alta, Quaina, Tassera, Gaibella, Rocchetta, Zanetta, Palazzo Leoni, Bordoni, Magazzino, Fantona, Rosini, Morone, Girelli, Ronchedone Sotto, Piladro, S. Rocco, Ronchedono Sopra, Bertazzi, Colombara Agnolini, Bonera, Casetto, Chiodino, Marchina, Bonata, Ortaglia, Sora, S. Martino Battaglia, Perontonello, Traccagni, Selva Tracagni, Selva Martinelli, Refinella, Brognoli, Pergola, Finilazzo, Ca Nova, Verone, Venga, Bertagna, Bogliaco, Casetta Pomo, Caporale, Grattarolo, Venga Lorenzoni, Est. S. Lorenzo, S. Pietro, Colombara, Serraglio, Pirlette, Conta, Calvata, Montonale basso, Marchetti, Montonale Alto, Papalazzo, Monte Albano, Taverna, S. Bernardino, S. Girolamo, S. Rocco di Vaccarolo, Vaccarolo, Porte Rosse, Corte Giglio, Casetta Grotte, Rovere, Casette, Monte Mario, S. Donino, Capuzza, Selvina, Valle Soglio, Colombarina, Cicera, Quattro Camini.

Pavia - grandinate del 30 giugno, 15 settembre 1975:

comune di Golferenzo per le località Fusina, Cà Magnano, Capoluogo, Casa Pegorini, Cà Nova, Molinello, Chiappeto, Casa Gaiaschi;

comune di Montecalvo Versiggia per le località Versa, Sasseo, Cancrone, Colcio, Casc. Ardera, Casa Rossini;

comune di S. Maria della Versa per le località Pizzofreddo, Cà Bardone, La Torre, Casc. Corni, Pra del Gatto, Prosa, Vignale, Soriasco, Scodella, Pinerolo, Acquetta, Colombara, Torrazza, Praghino, Falerno;

comune di Montebello della Battaglia per le località Riccagioia di Montebello, Mangiaterra;

comune di Torrazza Coste per la località Riccagioia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9257)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1976.

Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari concernente la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1969, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 26 luglio 1976, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 26 luglio 1976 dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 7 agosto 1976

Il Ministro: BONIFACIO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 26 luglio 1976, ai sensi della legge 28 marzo 1968 sulla « Misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al Collegio nazionale dei periti agrari ».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato in data 26 luglio 1976, di stabilire, per l'anno 1977, in L. 3.000 (tremila) la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: SVEGLIATI

(9453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pavia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Pavia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 698.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2751/M)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.440.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2752/M)

Autorizzazione alla provincia di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, la provincia di Torino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.958.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2753/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo e vacante la cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9488)

Vacanza delle cattedre di letteratura italiana e di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia. sono vacanti le seguenti cattedre:

1) letteratura italiana:
2) lingua e letteratura inglese,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9493)

Vacanza della cattedra di letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di letteratura latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9489)

Vacanza della cattedra di letteratura latina medioevale presso la facoltà di magistero dell'Università di Urbino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Urbino è vacante la cattedra di letteratura latina medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9490)

Vacanza della cattedra di letteratura cristiana antica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Urbino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Urbino, è vacante la cattedra di letteratura cristiana antica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9491)

Vacanza delle cattedre di algebra e di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) algebra;
2) analisi matematica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9492)

Vacanza della seconda cattedra di economia politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la seconda cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9485)

Vacanza della cattedra di statistica metodologica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Trento è vacante la cattedra di statistica metodologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9487)

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica;
2) analisi superiore;
3) fisica dello stato solido;
4) chimica organica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9486)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola « Consorzio laziale tra cooperative agricole Co.La.Coop.A. », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1976, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola « Consorzio laziale tra cooperative agricole Co.la.coop.a. », in Roma, costituita in data 2 ottobre 1961 per atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Gianfelice, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, l'avv. Piergiorgio Benigni.

(9263)

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia San Paolo-Sattro, in Torino, costituita per rogito Lobetti Bodoni in data 17 gennaio 1964, rep. n. 21894, reg. soc. n. 246/64;

2) società cooperativa edilizia Cuori, in Torino, costituita per rogito Insabella in data 9 febbraio 1963, rep. n. 168, reg. soc. n. 288/63;

3) società cooperativa edilizia Venere, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 7 settembre 1963, rep. numero 11816/1242, reg. soc. n. 1560/63;

4) società cooperativa edilizia Alpette, in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 13 maggio 1963, rep. numero 8636, reg. soc. n. 1056/63;

5) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa lavoratori, in Caluso (Torino), costituita per rogito Burrone in data 1° marzo 1969, rep. n. 18464/5696, reg. soc. n. 1269;

6) società cooperativa edilizia Vigilantia, in Rivarolo (Torino), costituita per rogito Urani in data 24 gennaio 1964, rep. n. 747, reg. soc. n. 211/64;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Alessandrina lavoratori ferroviari, già cooperativa tra caricatori e scaricatori di merci a grande ed a piccola velocità della stazione ferroviaria d'Alessandria, in Alessandria, costituita per rogito Reschia in data 7 luglio 1946, rep. n. 5650, reg. soc. n. 3521;

8) società cooperativa edilizia dipendenti gruppo delle Piane, in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 4 febbraio 1958, rep. n. 43780, reg. soc. n. 4507.

9) società cooperativa edilizia Giglio, in Pontecurone (Alessandria), costituita per rogito Giambelluca in data 12 aprile 1963, rep. n. 18769, reg. soc. n. 291;

10) società cooperativa edilizia dipendenti ispettorato del lavoro, in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 6 maggio 1963, rep. n. 93222/11303, reg. soc. n. 2194;

11) società cooperativa edilizia artigiana Cuneese, in Cuneo, costituita per rogito Bollati in data 15 gennaio 1959, rep. n. 22333, reg. soc. n. 2001;

12) società cooperativa edilizia dipendenti società anonima radiatori - Bongiovanni, in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 10 luglio 1963, rep. n. 94734/11377, reg. soc. n. 2219;

13) società cooperativa edilizia dipendenti Enel, in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 7 maggio 1963, rep. n. 93266/11305, reg. soc. n. 2193;

14) società cooperativa edilizia Monterosso, in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 13 aprile 1963, rep. numero 92745/11281, reg. soc. n. 2189;

15) società cooperativa edilizia Esperia, in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 22 marzo 1954, rep. n. 5468, reg. soc. n. 2538;

16) società cooperativa agricola La Baraggia, cooperativa per la vendita dei prodotti agricoli della Baraggia Vercellese, in Vercelli, costituita per rogito Ciro Raimondo in data 5 ottobre 1965, rep. n. 55405/16608, reg. soc. n. 1915;

17) società cooperativa edilizia La Speme, in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Franci in data 12 aprile 1964, rep. n. 47638, reg. soc. n. 4042;

18) società cooperativa agricola Campocavallo, in Osimo fraz. Campocavallo (Ancona), costituita per rogito Rotondano in data 5 marzo 1964, rep. n. 338, reg. soc. n. 3980;

19) società cooperativa edilizia San Cristoforo, in Urbania (Pesaro), costituita per rogito Iacono in data 6 dicembre 1968, rep. n. 6109, reg. soc. n. 507;

20) società cooperativa agricola Forcatura, in Forcatura di Foligno (Perugia), costituita per rogito Gaddi in data 23 febbraio 1968, rep. n. 29051, reg. soc. n. 3681;

21) società cooperativa agricola cooperativa Sellanese casearia Co.Se.Ca., in Sellano (Perugia), costituita per rogito Gaddi in data 2 settembre 1967, rep. n. 26354, reg. soc. n. 3643;

22) società cooperativa agricola O.P.I., in Terni, costituita per rogito D'Angelo in data 3 febbraio 1945, rep. n. 2469, reg. soc. n. 685;

23) società cooperativa agricola V.I.S., in Terni, costituita per rogito D'Angelo in data 3 febbraio 1945, rep. n. 2467, reg. soc. n. 682 (683);

24) società cooperativa agricola « E A », in Terni, costituita per rogito D'Angelo in data 3 febbraio 1945, rep. n. 2470, reg. soc. n. 684;

25) società cooperativa agricola Segezia, in Terni, costituita per rogito D'Angelo in data 3 febbraio 1945, rep. n. 2468, reg. soc. n. 686 (687);

26) società cooperativa di trasporto Cooperativa carrettieri « S. Antonio », già Cooperativa carrettieri « S. Antonio » Barletta, in Barletta (Bari), costituita per rogito Ortona in data 29 gennaio 1955, rep. n. 17101, reg. soc. n. 1629;

27) società cooperativa edilizia San Lorenzo da Brindisi, in Brindisi, costituita per rogito Travaglini in data 4 gennaio 1960, rep. n. 21904, reg. soc. n. 411;

28) società cooperativa edilizia San Marco, in Bovino (Foggia), costituita per rogito Cerrato in data 24 febbraio 1963, rep. n. 10668, reg. soc. n. 1978;

29) società cooperativa edilizia S. Salvador, già S.I.L.P. Lecce 2, in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 17 dicembre 1963, rep. n. 36034, reg. soc. n. 2530;

30) società cooperativa edilizia Distante, in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 31 luglio 1963, rep. n. 33822, reg. soc. n. 2450;

31) società cooperativa edilizia Divino Amore, in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 8 gennaio 1965, rep. numero 42197, reg. soc. n. 2591;

32) società cooperativa mista Cooperativa universitaria editrice leccese C.U.E.L., in Lecce, costituita per rogito Franco in data 10 agosto 1965, rep. n. 67053, reg. soc. n. 2581;

33) società cooperativa edilizia Oberdan, in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 27 settembre 1968, rep. numero 99811, reg. soc. n. 2843;

34) società cooperativa edilizia La Fratellanza, in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 14 gennaio 1963, rep. n. 6347, reg. soc. n. 2383;

35) società cooperativa agricola La Zootecnica Galatinese, in Galatina (Lecce), costituita per rogito Finizzi in data 24 marzo 1960, rep. n. 14014, reg. soc. n. 2191;

36) società cooperativa di pesca Consorzio salentino per la pesca San Francesco di Paola, in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Pellegrino Leonida in data 9 maggio 1959, rep. numero 8521, reg. soc. n. 2134;

37) società cooperativa agricola Vignetrane, in Melendugno (Lecce), costituita per rogito Franco in data 11 dicembre 1959, rep. soc. 27110, reg. soc. n. 2169;

38) società cooperativa mista La Ionica, in Porto Cesareo di Nardò (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 27 settembre 1957, rep. n. 17977, reg. soc. n. 2059;

39) società cooperativa trasporti tra trainanti di Salice Salentina « San Francesco d'Assisi », in Salice Salentina (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 30 giugno 1953, rep. n. 2445, reg. soc. n. 1921;

40) società cooperativa produzione e lavoro fra pittori, imbianchini, decoratori, stuccatori su muratura e legno e affini, in Veglie (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 17 aprile 1957, rep. n. 16273, reg. soc. n. 2024;

41) società cooperativa produzione e lavoro S. Gregorio Nazianzeno, in Acquarica di Vernole (Lecce), costituita per rogito Franco in data 12 aprile 1968, rep. n. 94974, reg. soc. numero 2802;

42) società cooperativa agricola Martana, in Marta (Viterbo), costituita per rogito Dobici in data 3 dicembre 1944, rep. n. 3479, reg. soc. n. 624.

(9132)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 13 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	837,80	837,80	837,50	837,80	—	837,65	837,70	837,80	837,80	837,80
Dollaro canadese	850,15	850,15	850,20	850,15	—	850,10	849,75	850,15	850,15	850,15
Franco svizzero	337,03	337,03	336,80	337,03	—	337 —	336,88	337,03	337,03	337 —
Corona danese	137,71	137,71	137,50	137,71	—	137,70	137,70	137,71	137,71	137,70
Corona norvegese	152,09	152,09	152 —	152,09	—	152,85	152 —	152,09	152,09	152,10
Corona svedese	189,67	189,67	189,70	189,67	—	189,65	189,60	189,67	189,67	189,65
Fiorino olandese	310,99	310,99	310,70	310,99	—	310,95	311 —	310,99	310,99	310,99
Franco belga	21,4280	21,4280	21,45	21,4280	—	21,40	21,41	21,4280	21,4280	21,42
Franco francese	167,23	167,23	167,45	167,23	—	167,20	166,90	167,23	167,23	167,25
Lira sterlina	1494,20	1494,20	1494,75	1494,20	—	1494,15	1494 —	1494,20	1494,20	1494,20
Marco germanico	331,25	331,25	331,50	331,25	—	331,20	331,50	331,25	331,25	331,25
Scellino austriaco	46,59	46,59	46,60	46,59	—	46,55	46,60	46,59	46,59	46,60
Escudo portoghese	26,87	26,87	26,80	26,87	—	26,85	26,88	26,87	26,87	26,87
Peseta spagnola	12,2550	12,2550	12,24	12,2550	—	12,24	12,26	12,2550	12,2550	12,25
Yen giapponese	2,8686	2,8686	2,87	2,8686	—	2,85	2,869	2,8686	2,8686	2,86

Media dei titoli del 13 agosto 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,625
» 5 % (Ricostruzione)	94,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,20
» 5 % (Città di Trieste)	89,775
» 5 % (Beni esteri)	89,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,55
» 5,50 % » » 1968-83	76,60
» 5,50 % » » 1969-84	78,30
» 6 % » » 1970-85	79,85
» 6 % » » 1971-86	79,35
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87 —
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,35
» poliennali 7 % 1978	90,125
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,475
» » 9 % 1980	91,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1976

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	837,75
Dollaro canadese	849,95
Franco svizzero	336,995
Corona danese	137,705
Corona norvegese	152,045
Corona svedese	189,635
Fiorino olandese	310,995
Franco belga	21,419
Franco francese	167,065
Lira sterlina	1494,10
Marco germanico	331,375
Scellino austriaco	46,595
Escudo portoghese	26,875
Peseta spagnola	12,257
Yen giapponese	2,868

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria - Stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975, registro 13, foglio 275, relativo agli organici delle stazioni sperimentali dell'industria della seta e dei combustibili in Milano;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 170;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire concorsi per coprire quattro posti nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il parere favorevole n. 13/74 del 18 giugno 1974 espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi d'esame per sperimentatore delle stazioni sperimentali dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria dei combustibili in Milano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria industriale o in ingegneria chimica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifica, ecc.).

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato il colloquio, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno *dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio* presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che ai sensi dello art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema riguardante un argomento chimico-industriale attinente alla tecnologia dei combustibili, eventualmente corredata da calcoli di stechiometria industriale e di termodinamica applicata.

Prova pratica:

esecuzione di una analisi chimica o di una prova fisica mediante uno strumento di laboratorio.

Colloquio:

a) discussione dei risultati della prova scritta e pratica;

b) interrogazione su argomenti oggetto del corso di laurea seguito dal candidato, con particolare riferimento a temi afferenti la chimica e la tecnologia dei combustibili;

c) nozioni di legislazione sociale e le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) traduzione estemporanea di un testo di carattere tecnico di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesca (a scelta del candidato).

Art. 15.

Gli esami scritto-pratici avranno luogo in Milano, presso la stazione sperimentale dei combustibili, via Galilei n. 1, *nei giorni* 9 *e* 10 *dicembre* 1976, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

La data ed il luogo del colloquio saranno fissati direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 16.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 17.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 18.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 19.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria dei combustibili in Milano, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge n. 170 del 20 maggio 1975.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su parere conforme del consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con diritto *alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento* relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assume le funzioni presso la stazione sperimentale per l'industria dei combustibili in Milano, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla stazione sperimentale per l'industria dei combustibili in Milano, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 836 del 18 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1976
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 242

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria dei combustibili in Milano).

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perché . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua inglese o francese o tedesca (a scelta del candidato).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

amministrazion Firma .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del sud detto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9314)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1975, registro n. 90 Finanze, foglio n. 351, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976, registro n. 1 Finanze, foglio n. 131, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande al concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1976, riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettera *a*) e *b*) del predetto decreto ministeriale 24 novembre 1975;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dello art. 7 del ridetto decreto ministeriale 24 novembre 1975 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

1. Bonelli Enrico . . . . punti 15,25
2. Salice Marcello (nato il 5 giugno 1950) . » 15,00
3. Grisanti Eugenio (nato il 17 settembre 1950) » 15,00
4. Berardis Guido (nato il 24 novembre 1950) » 15,00
5. Cubeddu Raimondo (nato il 18 aprile 1951) . » 15,00
6. Testa Francesco (nato il 13 giugno 1951) » 15,00
7. Iafolla Paolo (nato l'11 luglio 1951) . . » 15,00
8. Balbo Ciro (nato il 14 agosto 1951) . . » 15,00
9. Bizzarro Arturo (nato il 17 agosto 1951) . » 15,00
10. Ambroso Enrico (nato il 13 novembre 1951) » 15,00
11. Manzione Wladimiro (nato il 23 gennaio 1952) » 15,00
12. Serravezza Pietro (nato il 30 marzo 1952) . » 15,00
13. Monti Mirio (nato il 14 maggio 1952) . . » 15,00
14. Tronca Francesco Paolo (nato il 31 agosto 1952) . . . . » 15,00
15. Tirelli Francesco (nato il 17 gennaio 1953) » 15,00
16. Donvito Stefano (nato il 7 agosto 1950) . » 14,80
17. Busa Vincenzo (nato il 5 marzo 1951) . » 14,80
18. Lasagni Alberto (nato il 22 novembre 1951) » 14,80
19. Casalenuovo Pasquale (nato il 2 dicembre 1951) . . . . » 14,80
20. Zacchino Francesco (nato il 7 marzo 1952) » 14,80
21. Bruna Carlo (nato il 22 aprile 1952) . . » 14,80
22. Santoro Francesco (nato il 7 giugno 1952) » 14,80
23. Di Chiara Pietro (nato il 24 luglio 1952) » 14,80
24. Astolfoni Andrea (nato il 28 febbraio 1954) » 14,80
25. Saracchi Massimo . . . . . . » 14,40
26. Chinellato Gianfranco . . . . . » 14,20
27. Mangiaracina Antonino (nato il 1° gennaio 1952) . . . . » 14,00
28. Sessa Amedeo (nato il 14 dicembre 1952) . » 14,00
29. Sartore Beniamino (nato il 12 gennaio 1953) » 14,00
30. Cappelli Antonio (nato il 4 agosto 1953) . » 14,00
31. Manzo Maurizio (figlio invalido di guerra) » 13,80
32. Carboni Salvatore (nato il 10 dicembre 1951) » 13,80
33. Gabbuti Gioacchino (nato il 12 dicembre 1952) . . . . » 13,80
34. Tansini Luigi (nato il 29 marzo 1951) . . » 13,60
35. Di Salvo Filippo (nato il 24 maggio 1951) » 13,60
36. Mucchino Franco . . . . » 13,40
37. Leone Giuseppe . . . . » 13,20
38. Siniscalco Giovanni . . . . . . » 13,00
39. Taverniti Francesco Maria (nato l'11 luglio 1951) . . . . » 12,80
40. Del Pianta Enzo (nato il 14 ottobre 1951) » 12,80
41. Piccinni Antonio (nato il 24 febbraio 1952) » 12,80
42. Mazzini Lauro . . . . » 12,20
43. Nicotra Giovanni . . . . » 11,80
44. Lamari Piero (nato il 22 febbraio 1950) . » 11,60
45. Bargione Andrea (nato il 1° dicembre 1951) » 11,60
46. Scelsi Francesco Paolo Maria Alfonso (nato il 20 dicembre 1951) . . . . » 11,60
47. Sasso Sergio (nato il 22 gennaio 1950) . » 11,00
48. Fontana Francesco (nato il 6 agosto 1950) » 11,00
49. Puma Giorgio . . . . » 10,80
50. Sibilla Francesco . . . . . . » 10,60
51. D'Aleo Calogero . . . . » 10,40

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Bonelli Enrico;
2) Salice Marcello;
3) Grisanti Eugenio;
4) Berardis Guido;
5) Cubeddu Raimondo;
6) Testa Francesco;
7) Iafolla Paolo;
8) Balbo Ciro;
9) Bizzarro Arturo;
10) Ambroso Enrico;
11) Manzione Wladimiro;
12) Serravezza Pietro;
13) Monti Mirio;
14) Tronca Francesco Paolo;
15) Tirelli Francesco;
16) Donvito Stefano;
17) Busa Vincenzo;
18) Lasagni Alberto;
19) Casalenuovo Pasquale;
20) Zacchino Francesco;
21) Bruna Carlo;
22) Santoro Francesco;
23) Di Chiara Pietro;
24) Astolfoni Andrea;
25) Saracchi Massimo;
26) Chinellato Gianfranco;
27) Mangiaracina Antonino;
28) Sessa Amedeo;
29) Sartore Beniamino;
30) Cappelli Antonio;
31) Manzo Maurizio;
32) Carboni Salvatore;
33) Gabbuti Gioacchino;
34) Tansini Luigi;
35) Di Salvo Filippo;
36) Mucchino Franco;
37) Leone Giuseppe;
38) Siniscalco Giovanni;
39) Taverniti Francesco Maria;
40) Del Pianta Enzo;
41) Piccinni Antonio;
42) Mazzini Lauro;
43) Nicotra Giovanni;
44) Lamari Piero;
45) Bargione Andrea;
46) Scelsi Francesco Paolo Maria Alfonso;
47) Sasso Sergio;
48) Fontana Francesco;
49) Puma Giorgio;
50) Sibilla Francesco.

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo nel concorso suddetto:

1) D'Aleo Calogero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1976
Registro n. 40 *Finanze, foglio n.* 185

(9540)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei dell'esame nazionale di idoneità ospedaliera a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1974, concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità ospedaliera a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1971-72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 78 del 21 marzo 1975;

Accertato che il nominativo incluso al n. 7 della citata graduatoria è Galavotti Bruno anzichè Gavalotti Bruno;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di scrittura;

Decreta:

Al n. 7 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità ospedaliera a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1971-72, approvata con decreto ministeriale 9 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 78 del 21 marzo 1975, leggasi «Galavotti Bruno» anzichè «Gavalotti Bruno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(9457)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a tre posti di medico condotto ed a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 maggio 1976, n. 89/SAN.CO, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di medico condotto ed a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1975.

Le domande di partecipazione, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire entro le ore 12 del 26 ottobre 1976 all'ufficio medico provinciale di Como, via Cadorna n. 8, al quale potrà essere richiesto il relativo bando di concorso.

(9388)

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 83/Sanità in data 2 aprile 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo;

Visto il proprio decreto n. 230/Sanità in data 25 febbraio 1976, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la nota in data 24 giugno 1976, con la quale il dottor Carlo D'Alessandro fa presente la sua indisponibilità per la data prescelta per gli esami, essendo già impegnato in altri concorsi;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Angelo Martinelli, funzionario della regione Lombardia, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo, dei comuni interessati.

Milano, addì 30 giugno 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(9346)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2489 del 30 giugno 1976, con il quale, a seguito di rinunzie, sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte mediche, vacanti nella provincia al 30 novembre 1974;

Viste le rinuncie esplicitamente pervenute e quelle concretatesi per la decorrenza dei termini di legge fissati;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai singoli candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Per effetto delle rinunzie espresse o concretatesi per la decorrenza dei termini di legge, i sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

Cocciolillo Enzo: Ferentino, 2ª condotta;

Onza Domenico: Trevi nel Lazio, condotta unica;

Condorelli Filippo: S. Ambrogio sul Garigliano, condotta unica.

I sindaci dei comuni di Ferentino, Trevi nel Lazio e S. Ambrogio sul Garigliano, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 7 agosto 1976

Il medico provinciale: FISCHETTI

(9373)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota del comune di S. Vittoria in Matenano del 2 aprile 1976, n. 861, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. Costantini Francesco dichiarato vincitore della condotta medica dello stesso comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Costantini Francesco, il dott. Capitani Roberto, nato a Brunico (Bolzano), il 7 gennaio 1947, residente a Castignano, via Petrocchi, 16, è dichiarato vincitore della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 31 maggio 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(9350)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 4 febbraio 1976, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la nota del consorzio medico Smerillo-Montefalcone Appennino n. 18 del 7 giugno 1976, con la quale è stata comunicata la rinuncia del dott. Canestrini Sandro dichiarato vincitore della condotta medica dello stesso comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

A seguito di rinuncia del dott. Canestrini Sandro, il dottor Capitani Roberto, nato a Brunico (Bolzano), il 7 gennaio 1947, residente a Castignano, via Petrocchi, 16, è dichiarato vincitore della condotta medica di cui alle premesse.

Ascoli Piceno, addì 22 luglio 1976

Il medico provinciale: VISCOMI

(9347)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1976, n. 82, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di un posto di veterinario condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e del comune interessato;

Visto il decreto in data 26 luglio 1976, n. 1939 del medico provinciale di Pesaro e Urbino;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Sfrappini dott. Alessandro, vice prefetto vicario.

Componenti:

Colli dott. Giuseppe, direttore di divisione del Ministero degli interni;

Sidoti dott. Aldo, veterinario provinciale superiore;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;

Rogheto dott. Aldo, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ugo Ianniello, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Marche.

La commissione inizierà i suoi lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro, per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio del comune interessato.

Pesaro, addì 26 luglio 1976

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(9270)

OSPEDALE BRONCOPNEUMOLOGICO « S. TOMASELLI » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente pneumotisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(9556)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(9471)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(9474)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(9468)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI BORGOSESIA

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(9466)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(9467)

OSPEDALE DI CETRARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto della sezione di pediatria;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(9465)

OSPEDALE DI GORGONZOLA E MELZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(9475)

OSPEDALE CIVILE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(9472)

OSPEDALE DI CIRCOLO « UMBERTO I » DI BELLANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(9476)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(9470)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di nefrologia;
un posto di aiuto di urologia;
due posti di assistente di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(9469)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione O.R.L.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(9473)

OSPEDALE « SANTO SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(9545)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(9546)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(9541)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorso a quattro posti di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(9543)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 giugno 1976, n. **16.**

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 25 dell'8 giugno 1976*)

(*Omissis*).

(9235)

LEGGE PROVINCIALE 21 giugno 1976, n. **17.**

Interventi straordinari della provincia a favore delle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 30 giugno 1976*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi calamitosi verificatisi nel maggio 1976, la giunta provinciale è autorizzata a versare al Fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate, istituito presso la Cassa di risparmio di Trieste - Tesoreria regionale, la somma di lire 200 milioni, oppure ad utilizzare direttamente in tutto o in parte la suddetta somma per opere ed interventi di pronto soccorso, anche mediante l'acquisto e l'installazione di case prefabbricate da cedere gratuitamente a uno o più comuni.

Art. 2.

La giunta provinciale è autorizzata ad inviare nelle zone colpite dalle calamità naturali, proprio personale, ivi compreso quello messo a disposizione dalla Regione, mezzi e attrezzature per fornire, in collaborazione con la direzione dei servizi di soccorso, interventi tecnici urgenti e assistenza alle popolazioni colpite.

Art. 3.

Per i fini di cui al precedente art. 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni derivante dalla applicazione del precedente art. 3 a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - Cat. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio . . L. 200.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 2930 - Cat. VII. — Interventi straordinari della provincia a favore delle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . » 200.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 giugno 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9236)

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1976, n. 18.

Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 13 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le opere idrauliche di competenza provinciale ai sensi dell'art. 8, n. 24, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono a carico della provincia autonoma, cui ne spetta l'esecuzione e la manutenzione, con i fondi stanziati in bilancio.

La provincia provvede altresì alla sistemazione idraulica ed idraulico-forestale dei bacini montani ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, mediante l'azienda speciale di cui alla legge regionale 11 novembre 1971, n. 39.

Le opere ed i lavori di cui ai commi precedenti comprendono in ogni caso quelli necessari alla regolazione e al buon regime dei corsi d'acqua e dei laghi appartenenti al demanio idrico provinciale, anche per quanto attiene alla manutenzione degli alvei, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il punto 4) è aggiunto il punto seguente:

« 4-*bis*) acque pubbliche ».

All'art. 5 della medesima legge provinciale n. 8 è soppressa la lettera *c*).

Dopo il predetto art. 5 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 5-*bis* - *Acque pubbliche.* — Ai servizi delle acque pubbliche sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) utilizzazione delle acque pubbliche;

b) opere idrauliche e polizia idraulica, compresa la vigilanza sulle opere idrauliche di bonifica nei comprensori di prima categoria e salvo quanto di competenza dell'azienda speciale di sistemazione montana;

c) porti lacuali;

d) servizio idrografico;

e) elenco delle acque pubbliche ».

Art. 3.

Ai servizi delle acque pubbliche spettano i compiti relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche ed alla polizia idraulica per quanto riguarda:

a) le seguenti aste fluviali:

1) torrente Avisio: dalla confluenza con il rio Antermont all'Adige;

2) torrente Cismon: dal ponte della strada statale a Siror al confine di provincia;

3) fiume Brenta: dalle origini al confine di provincia;

4) torrente Fersina: dalla briglia al Doss del Ciuss compresa all'Adige;

5) torrente Leno: dalla confluenza del Leno di Terragnolo con il Leno di Vallarsa all'Adige;

6) fiume Sarca: dalla confluenza del Sarca di Nambino con il Sarca di Genova al lago di Garda;

7) fiume Chiese: dalla confluenza con il torrente Adanà al confine di provincia;

8) torrente Noce: dalla confluenza con la Vermigliana all'Adige;

b) i corsi d'acqua naturali esistenti entro i confini dei comprensori di bonifica di prima categoria;

c) i seguenti laghi: di Levico, di Caldonazzo, di Canzolino, di Lona e Lases, di S. Colomba, della Serraia, delle Piazze, Santo, i due di Lamar, di Toblino, di S. Massenza, di Terlago, di Cavedine, di Molveno, di Tenno, di Lavarone, di Lagolo, di Ledro, di Cei, di Idro per la parte di competenza provinciale; nonchè i laghi e i bacini regolati artificialmente, per quanto attiene al demanio della provincia.

La sistemazione idraulica ed idraulico-forestale e la polizia idraulica per i rimanenti laghi, corsi d'acqua e relativi bacini imbriferi di competenza provinciale spetta all'azienda speciale di sistemazione montana di cui alla legge regionale 11 novembre 1971, n. 39.

L'approvazione dei progetti delle opere di cui ai precedenti commi da parte della giunta provinciale equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità.

Art. 4.

Per i corsi d'acqua appartenenti al demanio provinciale la proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo, inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, nonchè tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne quest'ultimi, la proprietà demaniale coincide con l'area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza.

Art. 5.

La determinazione dei limiti del demanio idrico provinciale viene effettuata dai servizi delle acque pubbliche o dall'azienda speciale di sistemazione montana, a seconda della rispettiva competenza territoriale stabilita dal precedente art. 3.

Nella determinazione della linea di confine si tiene conto della situazione di fatto indipendentemente dalle risultanze catastali.

L'ufficio competente predispone il relativo tipo di frazionamento corredato da una relazione tecnica.

La proposta di delimitazione e gli atti che la corredano vengono pubblicati per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono i beni che formano oggetto della delimitazione medesima. Un estratto della proposta è pubblicato nella parte terza del Bollettino ufficiale della Regione.

Contro tale proposta i proprietari dei beni confinanti possono presentare opposizione alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Nello stesso termine chiunque può presentare osservazioni.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, la proposta, gli atti che la corredano e le eventuali opposizioni e osservazioni sono trasmesse alla giunta provinciale la quale, sentito l'organo consultivo di cui all'art. 1, lettera *e*), della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, decide sulle opposizioni e provvede in via definitiva alla delimitazione.

La deliberazione di cui al comma precedente costituisce titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e catastali.

Art. 6.

A modifica di quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 95 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, i proprietari di beni confinanti con corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano procedere alla costituzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbono ottenere l'autorizzazione da parte del capo dei servizi delle acque pubbliche o dell'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana, secondo le rispettive competenze.

In caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, lettera *b*), nonchè, eventualmente, le disposizioni dell'art. 15 della presente legge.

Art. 7.

Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'art. 96, lettera *f*), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci.

I divieti di cui al comma precedente si applicano anche ai laghi appartenenti al demanio provinciale, ed in ogni caso anche in assenza di manufatti.

Eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi precedenti potranno essere concesse, fino alla distanza minima di metri quattro, dalla giunta provinciale su conforme parere dell'organo consultivo di cui all'art. 1, lettera *e*), della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28.

Le opere di cui all'art. 97, lettera *c*), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono soggette ad autorizzazione qualora vengano eseguite a distanza minore di metri dieci. La medesima disposizione si applica anche ai laghi appartenenti al demanio provinciale.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e delle altre norme in materia di polizia idraulica le distanze si misurano in linea orizzontale dal limite della proprietà demaniale della provincia al punto più prossimo dello scavo, piantagione, costruzione od altra opera, ivi compresi eventuali sporti o aggetti.

Art. 8.

Ferma in ogni altro caso la competenza della giunta provinciale a provvedere in ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni ai sensi delle norme in vigore per opere o interventi che interessino il demanio idrico della provincia, l'adozione dei suddetti provvedimenti spetta al capo dei servizi delle acque pubbliche o all'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana, secondo le rispettive competenze, ove si tratti di sfalci d'erba, sgomberi di arbusti e piante e prelievi di materiale rientranti nelle operazioni di ordinaria manutenzione dei beni del demanio idrico, nonchè nelle ipotesi previste dall'art. 97, lettera *e*), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

La giunta provinciale stabilirà con norme regolamentari i criteri per la determinazione e la riscossione dei canoni.

Non si fa luogo all'applicazione di canone ove si tratti di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse.

Spetta in ogni caso ai servizi delle acque pubbliche e all'azienda speciale di sistemazione montana provvedere all'istruttoria per le autorizzazioni e concessioni inerenti al demanio idrico di rispettiva competenza. La vigilanza sull'esercizio delle stesse è demandata rispettivamente ai servizi delle acque pubbliche e all'azienda speciale, nonchè, relativamente alla sfera di competenza di quest'ultima, all'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 9.

Ferme le disposizioni contenute nei precedenti articoli, le attribuzioni sinora svolte dall'ingegnere capo del genio civile in materia di opere idrauliche e polizia idraulica nell'ambito delle competenze spettanti alla provincia autonoma sono esercitate dal capo dei servizi delle acque pubbliche e dall'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana secondo la rispettiva competenza.

Il capo dei servizi delle acque pubbliche esercita altresì, per l'intero territorio provinciale, le attribuzioni sinora svolte dall'ingegnere capo del genio civile in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Salvo quanto previsto dall'art. 13, avverso i provvedimenti adottati dal capo dei servizi delle acque pubbliche e dall'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana nell'esercizio delle attribuzioni di cui alla presente legge è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Art. 10.

Al fine di prevenire danni al demanio idrico provinciale, è fatto obbligo ai titolari di serbatoi artificiali di qualsiasi tipo ed uso di chiedere alla giunta provinciale l'autorizzazione ad effettuare lo scarico, ogni qualvolta questo si rendesse necessario. In sede di rilascio dell'autorizzazione potranno essere stabilite le modalità ritenute opportune.

Resta fermo il disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 11.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, le attività od opere compiute in violazione delle disposizioni di cui al capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto disposto negli articoli 6 e 7 della presente legge, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di asporto o deposito di materiale L. 5.000 per ogni mc o quantità inferiore di materiale asportato o depositato. L'importo della sanzione è determinato dal verbalizzante;

b) per ogni altra attività od opera L. 50.000.

Qualora la trasgressione sia imputabile a più persone, esecutori o mandanti, tutti sono soggetti in solido alla sanzione.

Art. 12.

Dell'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo precedente viene redatto apposito verbale.

Copia del verbale è immediatamente consegnata ai trasgressori. Ove ciò non sia possibile o venga opposto rifiuto, sarà provveduto all'invio di copia del verbale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura dei servizi delle acque pubbliche per la zona di propria competenza o dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per quella di competenza dell'azienda speciale di sistemazione montana, entro trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione.

La sanzione deve essere assolta mediante versamento al tesoriere della provincia della somma stabilita entro trenta giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta.

Art. 13.

Qualora non sia stato eseguito il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dei servizi delle acque pubbliche o, rispettivamente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato ove questo ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato di pagare, entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di ingiunzione, la somma dovuta maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 14.

Le somme riscosse ai sensi dei precedenti articoli saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 15.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della presente legge o dalla denuncia all'autorità giudiziaria, il capo dei servizi delle acque pubbliche o l'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana, secondo la rispettiva competenza, sentito il trasgressore, ordina con provvedimento da notificarsi al trasgressore medesimo di compiere entro congruo termine o immediatamente, se richiesto dall'urgenza, quanto risulti necessario per ridurre le cose allo stato primitivo e comunque per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa.

In caso di inadempimento si procede mediante esecuzione d'ufficio. D'ufficio si procede altresì in casi di somma urgenza, previa comunicazione all'assessore competente, nonchè qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvo provvedere agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

Il funzionario di cui al primo comma del presente articolo, sentito il trasgressore ove questo ne abbia fatto richiesta, approva la nota delle spese sostenute che è resa esecutoria con provvedimento del presidente della giunta provinciale.

L'importo è introitato secondo le disposizioni di legge per la riscossione delle entrate patrimoniali ed affluirà al bilancio provinciale.

Art. 16.

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione della presente legge, ed in genere delle norme di polizia idraulica, sono demandate al personale della carriera direttiva e di concerto del ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici assegnato ai servizi delle

acque pubbliche o ai servizi forestali, nonchè al personale della carriera direttiva e di concetto del ruolo del personale tecnico delle foreste ed a quello del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

Al personale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Le funzioni di cui al primo comma potranno essere svolte anche da altro personale a tal fine assegnato rispettivamente all'azienda speciale di sistemazione montana ed ai servizi delle acque pubbliche.

Art. 17.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, e in quanto con essa compatibili, continuano ad applicarsi le norme in vigore.

Art. 18.

Per l'attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzo dei fondi stanziati annualmente nel bilancio della provincia in base alle vigenti disposizioni di spesa.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 8 luglio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(8678)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 febbraio 1976, n. 11.

Regolamento per l'amministrazione dei beni mobili.

(*Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 4 *maggio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le deliberazioni della giunta provinciale n. 4134 del 26 agosto 1975 e n. 1039 del 20 febbraio 1976, con le quali venne approvato il «Regolamento per l'amministrazione dei beni mobili»;

Decreta:

E' emanato l'accluso «Regolamento per l'amministrazione dei beni mobili».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 24 febbraio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1976
Registro n. 2, *foglio n.* 22

Art. 1.

Tutti i beni mobili di proprietà della provincia devono essere dati in consegna ai sensi delle seguenti istruzioni.

I beni mobili in dotazione agli uffici centrali sono dati in consegna ai dirigenti delle singole ripartizioni ed in mancanza di questi ai capi preposti ad uffici provinciali o ad un funzionario appartenente alla rispettiva ripartizione od ufficio.

I beni mobili in uso a più uffici e le attrezzature di carattere generale sono affidati al consegnatario nella cui sede si trovano i beni.

I beni mobili in dotazione alle aziende autonome o istituti provinciali sono dati in consegna ai rispettivi amministratori o loro delegati.

Per le scuole o istituti scolastici vengono nominati quali consegnatari i rispettivi presidi o loro sostituti per le sezioni staccate.

I beni mobili in dotazione ad uffici periferici sono dati in consegna ai rispettivi dirigenti.

I seguenti beni vengono dati in consegna all'economo centrale:

1) autovetture ad uso degli uffici centrali nonchè le attrezzature del garage provinciale;
2) mobili ed attrezzature della tipografia provinciale;
3) attrezzature per il servizio di pulizia negli uffici centrali.

Alla nomina dei consegnatari si provvede con decreto del presidente della giunta provinciale su proposta dei singoli assessori.

Art. 2.

Gli incaricati o le persone comunque addette ad uffici provinciali, anche se non fanno parte dell'organico provinciale, sono tenuti alla osservanza del presente regolamento se vengono affidati loro beni mobili di proprietà della provincia.

Del pari si applicano le norme del presente regolamento a persone che hanno in dotazione beni mobili di proprietà della provincia a qualunque titolo.

Art. 3.

I consegnatari non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati o altri dipendenti o affidati a subconsegnatari per ragioni di servizio, se non in quanto abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio ed a norma delle speciali discipline d'ordine e di servizio interno.

Art. 4.

La consegna si effettua per mezzo di inventari (mod. AI/1) con i quali viene accertata la consistenza dei beni mobili.

Oltre agli inventari saranno tenuti i giornali di entrata (mod. ER/2) ed i giornali di uscita (mod. AR/3) che dimostrano, in relazione agli inventari, il movimento per nuove introduzioni ed estrazioni di beni mobili.

Inventari

Art. 5.

Fanno parte degli inventari tutti i beni mobili di proprietà della provincia esistenti in ciascun ufficio ad eccezione degli oggetti fragili o di tenue valore o di precaria esistenza o comunque destinati all'ordinario consumo che dovranno essere tenuti in evidenza in apposito registro delle materie di facile consumo e degli oggetti fragili (mod. KG/4).

Art. 6.

Gli inventari devono portare:

a) numero di inventario del bene mobile;
b) descrizione degli oggetti e per le macchine: marca e numero di matricola;
c) condizione (nuovo - usato - fuori uso);
d) valore di carico;
e) ufficio dove si trovano gli oggetti.

Art. 7.

Per la loro iscrizione negli inventari i beni mobili devono essere distinti nelle seguenti categorie:

categoria I - mobili, arredi, macchine da scrivere, calcolatrici, utensili di ufficio, suppellettili ed arredi domestici, ecc.;
categoria II - biblioteche (libri, collezioni di leggi, regolamenti, decreti, ecc.);
categoria III - macchine, vetture, autocarri, trattori, macchinario agricolo, moto, strumenti, oggetti di uso particolare, attrezzature edili, materiale didattico di qualsiasi natura;
categoria IV - armi (compresi accessori);
categoria V - bestiame;
categoria VI - musei e collezioni;
categoria VII - beni di carattere artistico e storico (quadri, stampe, sculture, ecc.).

Art. 8.

Per ciascuna categoria di beni mobili è da compilarsi un distinto inventario e tenersi una distinta contabilità.

Art. 9.

Per gli oggetti già inventariati il prezzo è determinato dall'inventario precedente.

I nuovi beni mobili si iscrivono negli inventari con il valore risultante dal buono di carico.

Quelli pervenuti in dono o gli animali nati si iscrivono per un valore approssimativo o per il valore di stima e, gli oggetti costruiti nei laboratori, per il costo della materia prima e della manodopera.

Le cifre esposte sugli inventari devono venire addizionate per valore.

Art. 10.

Ogni bene mobile, descritto negli inventari, deve portare un numero progressivo per categoria, corrispondente a quello di iscrizione.

Art. 11.

Su richiesta dell'ufficio patrimonio il consegnatario è tenuto a fare la revisione della consistenza dei beni mobili e a compilare gli inventari.

Art. 12.

Gli inventari, compilati in triplice copia sul mod. AI/1, saranno firmati dal consegnatario e rimessi all'ufficio patrimonio che dopo averli controllati ne restituirà copia al consegnatario.

Buoni di carico

Art. 13.

Qualunque variazione in aumento deve essere preceduta dal buono di carico.

Art. 14.

L'ufficio che deve ordinare il pagamento riferentesi all'acquisto di beni mobili, trasmetterà all'ufficio patrimonio la relativa fattura o altro documento equivalente, comprovante l'acquisto dei beni, indicando l'ufficio a cui i beni vengono assegnati.

Le fatture devono indicare singolarmente i beni acquistati nonché il relativo prezzo.

Art. 15.

L'ufficio patrimonio provvederà a sua volta ad emettere i buoni di carico che saranno trasmessi al consegnatario.

Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di quattro parti:

la parte I (mod. UES/5) viene trattenuta dal consegnatario;

la parte II (mod. UES/6) viene restituita all'ufficio patrimonio dopo che il consegnatario, controllata la fattura e la regolarità della fornitura, avrà dichiarato di aver preso in carico i beni elencati nel buono ed aver preso nota di essi nel giornale di entrata;

la parte III (mod. UES/7) allegata alla fattura, viene restituita, assieme agli allegati, all'ufficio patrimonio;

la parte IV (mod. UES/8) rimane all'ufficio patrimonio per essere conservata nel proprio archivio.

Art. 16.

Il consegnatario per nessuna ragione potrà correggere i buoni di carico.

In caso di errore restituirà il buono di carico all'ufficio patrimonio per le dovute rettifiche e sostituzioni.

Art. 17.

Il consegnatario è obbligato a presentare all'ufficio patrimonio una « proposta di assunzione in carico » (mod. AA/17) per i beni mobili ricevuti in regalo e per quelli costruiti in economia.

Nella proposta di assunzione in carico, oltre alla descrizione degli oggetti da inventariare, dovrà essere indicato il valore approssimativo o di stima per ogni singolo oggetto.

L'ufficio patrimonio, in base alla proposta di assunzione in carico, provvederà all'emissione del relativo buono di carico.

Art. 18.

Appena assunto in carico il bene mobile, il consegnatario dovrà provvedere a far applicare su di esso il numero d'inventario della categoria cui il bene si riferisce.

Tale numero non potrà essere cambiato o sostituito.

Art. 19.

Il consegnatario sarà tenuto inoltre a far esporre in ogni locale in modo visibile la scheda « elenco dei beni mobili » (mod. IV/9) per i beni esistenti nello stesso locale.

Detto elenco verrà compilato in duplice copia e firmato dal capo ufficio: una copia sarà esposta nel locale ove i beni si trovano, l'altra copia sarà trattenuta dal consegnatario in segno di ricevuta e raccolta in apposito schedario.

L'elenco dovrà essere tenuto sempre aggiornato sia per gli aumenti che per le diminuzioni.

Il presente articolo non si applica per l'attrezzatura scolastica.

Buoni di scarico

Art. 20.

Qualunque variazione in meno dovrà essere preceduta da buono di scarico.

Tali buoni verranno rilasciati dall'ufficio patrimonio in seguito a proposta di scarico del rispettivo consegnatario.

La proposta sarà fatta per i beni mobili che non occorre ulteriormente conservare o che sono divenuti inservibili e per quelli sottratti.

Art. 21.

Le proposte di scarico (mod. EV/10), distinte per categorie, dovranno contenere i seguenti dati:

a) numero d'inventario;

b) categoria cui il bene appartiene;

c) descrizione dei beni mobili;

d) indicazione se trattasi di beni da alienare, o, non potendo ricavare da essi alcun prezzo, da eliminare;

e) valore di carico;

f) prezzo che può ricavarsi dalla vendita (per quelli da alienare);

g) ragioni che giustificano la proposta;

h) eventuali verbali da cui risulti che l'oggetto è da porsi fuori uso, che è stato rubato, ecc.

Art. 22.

Nuovi acquisti in sostituzione di macchine da scrivere, calcolatrici, veicoli, apparecchi e strumenti di uso particolare, ecc. fuori uso o comunque non più utilizzabili dalla provincia possono avvenire con permuta del bene da sostituire.

Il consegnatario deve trasmettere all'ufficio patrimonio la proposta di scarico per il bene da permutare con l'offerta della ditta.

Art. 23.

L'eliminazione dei materiali da dichiararsi fuori uso va giustificata mediante la redazione di apposito verbale da parte di una commissione, nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, composta dai seguenti membri:

a) dal dirigente dell'ufficio patrimonio o da un suo sostituto con funzioni di presidente;

b) da un funzionario con mansioni tecniche;

c) da un funzionario della ragioneria provinciale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario addetto all'ufficio patrimonio.

La commissione rimane in carica per tre anni.

Art. 24.

I beni mobili da alienarsi continuano ad essere in carico al consegnatario, finché non siano stati regolarmente venduti o ceduti.

Art. 25.

Le mancanze o deteriorazioni di beni per causa di furto o di forza maggiore sono giustificate con speciali verbali stesi dal consegnatario in presenza di due testimoni.

Ai verbali saranno allegati gli atti e i documenti che le circostanze dei fatti possono richiedere per comprovare che il consegnatario non è imputabile del danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione degli oggetti avuti in consegna.

Nel caso di diminuzioni o di perdite dovute a reati, i verbali dovranno essere corredati da una copia della denuncia fatta all'autorità di pubblica sicurezza competente.

I verbali di cui al primo comma sono sostituiti da una dichiarazione motivata dal consegnatario qualora si tratti di beni il cui valore non superi le 100.000 lire.

Art. 26.

I verbali dovranno essere redatti dal capo dell'ufficio in contraddittorio con l'agente tenuto a rispondere (consegnatario) e, nel caso in cui l'agente sia lo stesso capo ufficio, i verbali dovranno essere redatti in suo contraddittorio da un funzionario addetto all'amministrazione del patrimonio nominato dall'assessore competente per il patrimonio.

Art. 27.

Non appena in possesso delle proposte di scarico, corredate dei documenti sopra indicati, il funzionario preposto all'ufficio patrimonio disporrà per l'emissione del buono di scarico nelle seguenti parti:

la parte I - (mod. ES/11) sarà trattenuta dal consegnatario;

la parte II - (mod. ES/12) verrà restituita all'ufficio patrimonio con la firma in calce del consegnatario dopo aver provveduto alla dimissione del bene mobile ed aver preso nota nel giornale di uscita;

la parte III - (mod. ES/13) rimane all'ufficio patrimonio per essere conservata nel proprio archivio.

Giornali d'entrata e d'uscita

Art. 28.

Ciascun consegnatario tiene al corrente tanti giornali di entrata e tanti giornali di uscita quante sono le categorie di beni mobili di proprietà della provincia che ha in consegna e per le quali vennero compilati distinti inventari.

Art. 29.

Nei giornali d'entrata (mod. ER/2) sono riportati i seguenti dati:

a) totale dei valori di carico;

b) iscrizione, in ordine cronologico e progressivo, delle partite dei buoni di carico con l'indicazione per ognuna di esse del numero d'inventario nonché data e numero del buono di carico cui si riferiscono;

c) descrizione dei beni mobili;

d) stato di conservazione;

e) valore di stima o d'acquisto;

f) ufficio dove si trovano gli oggetti;

g) riferimento al numero d'ordine del giornale di uscita per le diminuzioni;

h) annotazioni (causa dell'aumento: nuovi acquisti, passaggio da altro ufficio, sopravvenienze, rettificazioni ed altre cause).

Art. 30.

Nei giornali d'uscita (mod. AR/3) si iscrivono, sempre in ordine cronologico, le partite dei buoni di scarico relative alla categoria cui si riferisce il giornale, dando a ciascuna partita iscritta:

a) un numero progressivo da continuarsi nell'esercizio successivo fino al termine della gestione di un consegnatario;

b) data e numero dei buoni di scarico;

c) descrizione dei beni mobili;

d) stato di conservazione;

e) numero di inventario;

f) valore di inventario;

g) prezzo di vendita;

h) annotazioni (causa della diminuzione: oggetti venduti, passaggio ad altro ufficio, dimissione, rettificazioni, consumo ed altre cause).

Art. 31.

Di qualunque diminuzione registrata in uscita nel giornale si fa riferimento nell'inventario o nel giornale di entrata, riportando nell'apposita colonna, in rapporto al numero di iscrizione, quello della partita in diminuzione.

Nella compilazione dei giornali non sono consentite raschiature né cancellazioni di alcun genere; eventuali correzioni da apportare vanno fatte senza cancellare le parole da correggere e con apposita annotazione convalidata dal funzionario responsabile. Non devono essere tenute righe in bianco.

I beni saranno riportati singolarmente e con la medesima descrizione espressa sul relativo buono. Dovranno inoltre essere addizionati per valore e chiusi alla fine di ogni esercizio finanziario o in occasione del passaggio di gestione da uno ad altro consegnatario.

La chiusura si esegue totalizzando il valore di inventario delle diminuzioni. Tale ammontare, riportato nel giornale di entrata della corrispondente categoria, verrà dedotto dal totale del carico e la differenza di valore verrà riportata « a nuovo ».

Materiale di facile consumo ed oggetti fragili

Art. 32.

I beni di facile consumo ed oggetti fragili non vanno inclusi nell'inventario. Per materie di facile consumo ed oggetti fragili si debbono intendere tutti quei materiali ed oggetti che, per l'uso continuo al quale vengono sottoposti o per la loro fragilità, sono destinati a deteriorarsi rapidamente e che non sono considerati nell'art. 6 del presente regolamento.

Il predetto materiale deve essere tenuto in evidenza in un apposito registro (mod. KG/4) nel quale saranno indicati gli elementi necessari per identificarlo, nonché tutte le variazioni dipendenti dal suo impiego e distruzione.

Del pari non vanno inclusi nell'inventario i libri di testo da dare gratuitamente in comodato ad alunni e studenti delle rispettive scuole. I libri di cui al precedente comma saranno tenuti comunque in evidenza in registri (mod. BI/14) e devono essere amministrati e conservati secondo un apposito regolamento approvato dagli organi competenti della amministrazione provinciale.

Prospetti delle variazioni

Art. 33.

Alla fine di ogni esercizio finanziario o della gestione, dopo chiusi i giornali e controllata la perfetta concordanza di essi con i buoni di carico e scarico, si trascrivono in ordine progressivo, per ogni categoria, su appositi mod. AEK/15 le singole variazioni dei beni mobili avvenute tanto in aumento quanto in diminuzione; distinguendole secondo le varie cause che le hanno prodotte in base alle indicazioni poste nella colonna « annotazioni » dei giornali di entrata e di uscita.

Per gli aumenti:

a) numero d'inventario;

b) descrizione dei beni mobili presi in carico;

c) capitolo di spesa;

d) valore di carico per nuovi acquisti;

e) valore di carico per oggetti ricevuti da altri uffici;

f) valore di carico per sopravvenienze, rettificazioni ed altre cause.

Per le diminuzioni:

a) numero d'inventario;

b) descrizione dei beni mobili dismessi;

c) prezzo di realizzo nella vendita;

d) valore d'inventario per gli oggetti venduti;

e) valore d'inventario per gli oggetti ceduti ad altri uffici;

f) valore d'inventario per dismissione, rettificazioni, consumo ed altre cause.

Art. 34.

Pure alla fine di ogni esercizio e della gestione sarà compilato un prospetto riassuntivo delle variazioni (mod. ZAE/16), dove sarà esposto, distintamente per ogni categoria, l'ammontare del valore di esistenza dei beni mobili al principio dell'esercizio finanziario o della gestione, il totale degli aumenti o quello delle diminuzioni avvenuti durante l'esercizio o la gestione.

Addizionando al carico iniziale gli aumenti e sottraendo le diminuzioni dovrà risultare la consistenza dei beni mobili alla fine dell'esercizio o della gestione.

Art. 35.

I prospetti di variazione per categoria ed i prospetti riassuntivi di variazione, entrambi compilati in triplice copia, saranno trasmessi nei primi venti giorni del mese di febbraio di ogni anno ed in caso di cambiamento di consegnatario entro quindici giorni dalla effettuata consegna, all'ufficio patrimonio.

Passaggio di gestione

Art. 36.

Quando avviene cambiamento nella persona del consegnatario — il passaggio di gestione da un consegnatario ad un altro deve essere comunicato all'ufficio patrimonio per iscritto — il capo dell'ufficio patrimonio o un suo delegato procede, in contradditorio con il consegnatario subentrante e quello cessante, dopo la chiusura e l'accertamento dell'esattezza dei giornali e registri prescritti, alla ricognizione ed all'accertamento dei beni stessi ed alla consegna degli inventari al nuovo consegnatario mediante verbale di consegna.

Art. 37.

L'ufficio patrimonio eseguirà accertamenti periodici sulla conservazione dei beni mobili e sulla tenuta degli inventari e trasmetterà, ai sensi di legge, copia dell'esito dell'accertamento alla Corte dei conti.

Art. 38.

In caso di mancanza ingiustificata di beni mobili, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura o del costo al prezzo corrente del medesimo. Dell'irregolarità riscontrata, l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione alla Corte dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità contabile e patrimoniale dei pubblici funzionari.

Disposizioni transitorie

Art. 39.

Finché non si provvederà all'ordinamento degli uffici provinciali, la giunta provinciale con propria deliberazione nominera, su proposta dei singoli assessori preposti nel settore di propria competenza, i funzionari quali consegnatari dei beni mobili, tenendo conto della situazione di fatto esistente nei singoli settori dell'amministrazione, nonché il funzionario preposto all'amministrazione del patrimonio, responsabile per la osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 40.

E' abrogato l'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale di data 28 gennaio 1974, n. 7.

(*Omissis*).

(8685)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 marzo 1976, n. 14.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 4 *maggio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64;

Ravvisata la necessità di modificare ed integrare tale regolamento per quanto concerne gli articoli 10, 15 e 18 nonchè l'allegato *A;*

Visti gli articoli 8, punto 18, e 53 del testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 13 febbraio 1976, n. 871, concernente l'approvazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento soprarichiamato;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

Sono emanate le modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 marzo 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1976
Registro n. 2, foglio n. 33

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1973, N. 87, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE LINEE DI TRASPORTO FUNIVIARIO IN SERVIZIO PUBBLICO, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 SETTEMBRE 1974, N. 64.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, viene integrato come segue:

« L'ufficio trasporti può autorizzare l'applicazione delle tariffe che risultino in armonia con tali criteri salvo per le linee che rivestano particolare carattere sociale in quanto collegano centri abitati con il fondo valle ».

Art. 2.

Gli articoli 15 e 18 del regolamento di cui al precedente art. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 15. — *Libro giornale - Libro di sorveglianza.*

15.1. Presso l'impianto deve essere tenuto il "Libro giornale", compilato secondo il modello approvato dall'U.T., nel quale sono registrate tutte le annotazioni relative al servizio. Esso deve essere sempre a disposizione dell'U.T.

15.2. I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all'art. 28, primo comma, della legge provinciale, devono essere verbalizzati su apposito "Libro di sorveglianza", tenuto a cura dell'U.T.

15.3. I risultati delle ispezioni, verifiche e prove annuali, di riapertura dell'esercizio e quelle straordinarie, effettuate dal tecnico responsabile, devono essere da questi riportati sul secondo esemplare del "Libro di sorveglianza", depositato presso l'impianto e comunicati in sunto all'U.T. ».

« Art. 18. — *Norme tecniche.*

18.1. Vengono recepite le seguenti norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune:

A) "Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, e successive integrazioni e modificazioni, ad esclusione delle norme contenute negli articoli 3, 4, 5, 28, 29, 31, 33, 38, 39.

B) "Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni" di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, e successive integrazioni e modificazioni, ad esclusione di quanto è previsto:

a) nel capo 1;

b) nel capo 3, commi 3.9.3., 3.9.4., 3.9.5., 3.9.6.

C) "Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento automatico dei veicoli" di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1960, n. 1235, e successive integrazioni e modificazioni, ad esclusione di quanto è previsto negli articoli 2 e 5.

D) "Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli" di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, e successive integrazioni e modificazioni, ad esclusione delle norme contenute negli articoli 2 e 5.

E) "Norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico" di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1969, e successive integrazioni e modificazioni, ad esclusione delle norme contenute negli articoli 2, 25, 26, 27, 28 e 29.

F) "Approvazione delle modalità concernenti la tipizzazione di sciovie in servizio pubblico o di parti di esse" di cui al decreto ministeriale 15 settembre 1969, e successive integrazioni e modificazioni.

G) "Prescrizioni per il collaudo e l'accettazione delle funi destinate a funivie in servizio pubblico" di cui al decreto ministeriale 18 agosto 1959, e successive integrazioni e modificazioni.

H) "Estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie" di cui al decreto ministeriale 13 novembre 1975, n 9610, e successive integrazioni e modificazioni, salvo le norme che siano in contrasto con la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 ».

Art. 3.

I valori del coefficiente C_1 della formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti, riportata all'allegato *A* del regolamento richiamato all'art. 1, sono modificati come segue:

« C_1	funivie bifuni	2,25
	funivie agg. autom.	2,10
	telecabine	2,25
	seggiovie	2,25
	sciovie	2,25 »

(8686)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 marzo 1976, n. **18.**

Modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 20 *aprile* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo unico è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il secondo comma dell'art. 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo sostituito dall'art. 31 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

Visti i propri decreti n. 33 del 28 dicembre 1972, registrato, addì 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 3, n. 36 del 23 aprile 1974, registrato, addì 8 maggio 1974, registro n. 1, foglio n. 23, n. 57 del 1° agosto 1974, registrato, addì 26 agosto 1974, registro n. 1, foglio n. 48 ed il decreto del 1° aprile 1975, n. 149/P, registrato, addì 11 giugno 1975, registro n. 1, foglio n. 24;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6514 del 5 dicembre 1975;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in data 28 novembre 1975 ai sensi del terzo comma dell'art. 129 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sostituito dall'art. 57 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

Decreta:

Sono emanate le modifiche al regolamento sul trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il riordinamento entra in vigore con effetto dal 5 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 24 marzo 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976
Registro n. 4/p, foglio n. 65

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE PROVINCIALE

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 del regolamento sul trattamento di missione, di cui al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1972, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, in seguito indicato quale « regolamento missioni », viene aggiunto il seguente testo:

« Per missioni compiute i giorni festivi o non lavorativi di durata inferiore a 4 ore, spetta comunque un compenso complessivo non inferiore a L. 4000 ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 1 del « regolamento missioni », integrato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 149/P del 1° aprile 1975, è sostituito dal seguente:

« Per missioni di durata inferiore a 24 ore, spettano i seguenti compensi orari:

a) giorni feriali:
per il periodo dalle ore 8.00 alle ore 18.00 L. 500 all'ora;
per il periodo dalle ore 18.00 alle ore 8.00 L. 1000 all'ora:

b) giorni non lavorativi per gli uffici di appartenenza:
per il periodo tra le ore 8.00 e le ore 18.00 L. 1000 all'ora;
per il periodo tra le ore 18.00 e le ore 8.00 L. 1500 all'ora ».

Art. 3.

Il sesto comma dell'art. 1 del « regolamento missioni » è sostituito dal seguente:

« Nei giorni non lavorativi per gli uffici di appartenenza del dipendente, esclusi quelli riconosciuti come festivi ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modifiche, spetta il compenso orario previsto per i giorni feriali, qualora il periodo possa essere ricuperato entro trenta giorni in altro giorno feriale ».

Art. 4.

L'ottavo comma dell'art. 1 del « regolamento missioni » nel testo sostituito del decreto del presidente della giunta provinciale n. 35 del 17 settembre 1973 viene sostituito dal seguente:

« Se nella durata della missione sono compresi i periodi tra le ore 12 e le ore 14, oppure tra le ore 19 e le ore 21, l'indennità di missione complessivamente spettante è comunque arrotondata a L. 2500 ».

(8687)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 marzo 1976, n. **19.**

Terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15).

Determinazioni di coordinamento territoriale relative alla articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale.

(*Pubblicato nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *dell'*11 *maggio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1209 del 23 febbraio 1976 concernente l'approvazione del terzo regolamento di esecuzione della citata legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15;

In esecuzione della predetta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato « terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 25 marzo 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1976
Registro n. 2, foglio n. 44

TERZO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 20 AGOSTO 1972, N. 15, E SUCCESSIVE MODIFICHE (ART. 34, MODIFICATO CON L'ART. 27 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 OTTOBRE 1974, N. 15).

DETERMINAZIONI DI COORDINAMENTO TERRITORIALE RELATIVE ALL'ARTICOLAZIONE PER LOCALITÀ CENTRALI E PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI INTERESSE PROVINCIALE

Art. 1.

Lo sviluppo delle strutture insediative deve essere imperniato su un'articolazione dell'intero territorio provinciale per località centrali quale sistema di integrazione funzionale dei vari gradi di centralità.

Località centrali devono costituire il centro della vita economica, sociale e culturale di un determinato ambito territoriale. Al fine di mantenere e sviluppare in tutta la provincia condizioni di vita e di lavoro equivalenti esse sono distribuite sul territorio provinciale in modo che la popolazione possa fruire ovunque di servizi, a diversi livelli, a distanze contenute e che alle relative strutture sia garantito un ambito di integrazione di adeguate dimensioni.

Art. 2.

In base alla loro importanza ed alla natura delle funzioni di centralità le località centrali si suddividono in:

centro superiore;
centro comprensoriale;
centro intermedio;
centro elementare con funzioni parziali di un centro intermedio;
centro elementare di base.

Alla località centrale di grado superiore sono attribuiti anche i compiti di località centrale di grado inferiore per il rispettivo ambito di integrazione.

Il compito di soddisfare il fabbisogno entro un ambito di integrazione deve essere attribuito a due o più località centrali dello stesso livello (località centrali multiple), qualora la loro vicinanza territoriale o la ripartizione dei compiti lo richieda o non limiti l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno per località centrali della popolazione.

Nelle località centrali multiple i servizi centrali dovranno essere localizzati un'unica volta e nella sede più idonea per l'intero ambito di integrazione.

Art. 3.

In base ai compiti attribuiti alle località centrali si distinguono i seguenti ambiti di integrazione:

ambiti di integrazione elementare attorno ad ogni centro elementare per il soddisfacimento del fabbisogno di base;

ambiti di integrazione intermedi attorno ad ogni centro intermedio e comprensoriale per il soddisfacimento del fabbisogno superiore;

ambiti di integrazione superiori attorno ad ogni centro superiore per il soddisfacimento del fabbisogno specializzato superiore.

Art. 4.

Le località centrali dovranno essere sviluppate e rafforzate in modo da poter soddisfare i relativi fabbisogni. Nelle località centrali, pertanto, secondo il loro grado di centralità, dovranno essere localizzati i relativi servizi per il soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione dell'ambito di integrazione con beni e servizi di tipo economico, sociale e culturale.

Gli obiettivi per le località centrali sono riferiti di principio al loro nucleo di distribuzione e di insediamento. La delimitazione territoriale del nucleo di distribuzione e di insediamento verrà attuata, indipendentemente dai confini amministrativi, dall'aggregazione urbana. La localizzazione effettiva delle zone residenziali e produttive, nonché delle attrezzature infrastrutturali verrà definita nei piani urbanistici.

Nelle località centrali dovrà essere creata la più ampia e varia offerta di posti di lavoro. Lo sviluppo produttivo delle località centrali dovrà essere relazionato al loro grado di centralità globale ed ai presupposti di localizzazione.

Le infrastrutture viarie ed i servizi di trasporto nell'ambito di integrazione delle località centrali dovranno essere predisposti in modo tale da garantire all'intera popolazione dell'ambito di integrazione il facile raggiungimento delle località centrali stesse.

Le località centrali devono essere sviluppate mediante un potenziamento gravitazionale delle infrastrutture sovracomunali e dotate finanziariamente in modo tale da poter, a seconda del loro grado di centralità, assolvere ai loro compiti di soddisfacimento dei fabbisogni sovracomunali per il relativo ambito di integrazione.

Pianificazioni ed interventi di rilevanza territoriale in località centrali attigue, nonché entro l'ambito di integrazione delle località centrali, sono da relazionare tra loro, indipendentemente dai confini amministrativi, per quel che riguarda la localizzazione, ampiezza e zona di influenza.

Art. 5.

I centri superiori, quali centri di gravitazione di importanza sovracomprensoriale, devono soddisfare con beni e servizi il fabbisogno specializzato superiore della popolazione del loro ambito di integrazione superiore. Nei centri superiori deve realizzarsi un'offerta qualitativamente e quantitativamente superiore di posti di lavoro. I centri superiori devono offrire, nei limiti dello sviluppo proposto per i singoli ambiti territoriali di concentrazione urbana, i presupposti per la localizzazione di imprese con esigenze superiori di infrastrutture ed economie di agglomerazione.

Art. 6.

I centri comprensoriali devono soddisfare con beni e servizi il fabbisogno superiore della popolazione del loro ambito di integrazione intermedio. Nei centri comprensoriali deve realizzarsi un'offerta qualitativamente e quantitativamente alta di posti di lavoro. I centri che assumono funzioni comprensoriali devono offrire i presupposti per l'insediamento di grandi imprese industriali.

Art. 7.

I centri intermedi devono soddisfare con beni e servizi il fabbisogno qualificato di base della popolazione di un ambito di integrazione intermedio. Se necessario, devono inoltre soddisfare certi fabbisogni della popolazione nell'ambito di integrazione elementare dei centri di base attigui. Nei centri intermedi deve realizzarsi un'offerta qualitativamente e quantitativamente sufficiente di posti di lavoro. I centri intermedi devono offrire i presupposti per la localizzazione di imprese industriali o artigianali di dimensioni idonee.

Lo sviluppo di centri intermedi dovrebbe essere favorito soprattutto quando questi distano 20 km o più dal più vicino centro comprensoriale o superiore.

Art. 8.

I centri elementari con funzioni parziali di un centro intermedio devono assolvere ad alcune funzioni dei centri intermedi, in particolare nel campo dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, del commercio al dettaglio e dell'offerta di posti di lavoro. I centri elementari con funzioni parziali di un centro intermedio devono essere rafforzati e sviluppati nella loro funzione di centralità intermedia, se ciò risulta necessario per conseguire un durevole miglioramento nella dotazione di servizi di centralità intermedia nelle zone prettamente agricole.

Art. 9.

I centri elementari devono soddisfare con beni e servizi il fabbisogno di base della popolazione del loro ambito di integrazione di base. In caso di necessità sono anche località idonee per servizi che possono soddisfare il fabbisogno elementare qua-

lificato. I centri elementari dovranno disporre di una sufficiente offerta di posti di lavoro. I centri elementari devono offrire i presupposti per l'insediamento di imprese di adeguata dimensione.

Art. 10.

Ai sensi di questo regolamento i seguenti comuni sono definiti quali località centrali di grado superiore:

Centro superiore:

Bolzano

Centro comprensoriale:

Silandro
Merano
Bressanone
Brunico

Centro intermedio:

Malles-Sluderno-Prato allo Stelvio
Naturno
Lana
Egna-Ora
Ortisei
Chiusa
Vipiteno
Campo Tures
Dobbiaco

La definizione delle località centrali a livello inferiore è demandata alle comunità comprensoriali.

Gli ambiti di integrazione delle località centrali sopraccitate sono rappresentate nell'allegata planimetria che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 11.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, per gli ambiti di integrazione intermedi di cui al precedente art. 10, vengono dichiarate zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale le seguenti zone industriali, la cui ubicazione e delimitazione è contenuta negli estratti dai piani urbanistici vigenti allegati, che formano parte integrante di questo regolamento:

Ambito di integrazione di Malles-Sluderno-Prato allo Stelvio:

1) Prato allo Stelvio

Ambito di integrazione intermedio di Silandro:

2) Silandro

Ambito di integrazione intermedio di Merano:

3) S. Leonardo in Passiria
4) Sinigo

Ambito di integrazione intermedio di Lana:

5) Lana

Ambito di integrazione intermedio di Bolzano:

6) Bolzano

Ambito di integrazione intermedio di Ora-Egna:

7) Egna II

Ambito di integrazione intermedio di Ortisei:

8) Oltretorrente (Castelrotto)

Ambito di integrazione intermedio di Bressanone:

9) Bressanone

Ambito di integrazione intermedio di Vipiteno:

10) Vipiteno/Racines

Ambito di integrazione intermedio di Brunico:

11) Brunico II

Ambito di integrazione intermedio di Campo Tures:

12) Campo Tures II

Ambito di integrazione intermedio di Dobbiaco:

13) Dobbiaco

Art. 12.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, per gli ambiti di integrazione intermedi di cui al precedente art. 10 vengono dichiarate zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale le seguenti zone commerciali, la cui ubicazione e delimitazione è contenuta negli estratti dai piani urbanistici vigenti allegati, che formano parte integrante di questo regolamento:

Ambito di integrazione intermedio di Bolzano:

1) Bolzano

Ambito di integrazione intermedio di Vipiteno:

2) Campo di Trens

Art. 13.

I piani di attuazione relativi alle zone definite di interesse provinciale sono approvati dalla giunta provinciale, dopo aver sentito la comunità comprensoriale o il comune capoluogo competente per territorio, che devono esprimere sul progetto un motivato parere entro il termine perentorio stabilito nella lettera di comunicazione.

I comuni, nel cui territorio si trovano le zone oggetto del piano di attuazione, sono sentiti al fine di coordinare la previsione delle infrastrutture del piano con quelli esistenti.

Fermo restando quanto disposto con gli articoli 34 e 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, si applicano le disposizioni della legge provinciale 18 dicembre 1972, n. 45, concernente l'apprestamento di aree per impianti produttivi.

Nel caso di insediamenti che utilizzano le agevolazioni previste dalla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni, concernenti la costruzione di magazzini commerciali, l'amministrazione provinciale comunica di volta in volta alla comunità di valle ed al comune capoluogo competente per territorio, l'elenco delle richieste pervenute, con l'invito ad esprimere un parere entro il termine perentorio stabilito nella lettera di comunicazione, particolarmente riferito alle caratteristiche dell'insediamento ed alla sua compatibilità con l'articolazione territoriale, così come definita negli articoli 5-9.

Nell'occasione le comunità comprensoriali ed il comune capoluogo possono proporre alla giunta provinciale le eventuali richieste di insediamenti non sostenute dalle provvidenze stabilite dalla legge provinciale, indicandone i motivi, con particolare riguardo alle caratteristiche di compatibilità con l'articolazione territoriale.

Per gli insediamenti per i quali la giunta provinciale non ritenesse opportuna l'assegnazione dell'area, viene data nuova comunicazione agli enti interessati, stabilendo un termine perentorio entro il quale possono essere presentate controdeduzioni. Scaduto tale termine la giunta provinciale decide comunque l'assegnazione delle aree.

(*Omissis*).

(8688)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762170)